

L'inutilità del valore legale del titolo studio: un caso concreto

2012-05-23 11:31:50 By Francesco Coniglione



Uno degli argomenti che viene ripetuto come un ritornello da chi sostiene la necessità di abolire il valore legale del titolo di studio è che, senza di esso, i concorsi e le assunzioni sarebbero maggiormente basate sul merito e così le commissioni giudicanti – ad es. in un concorso per ricercatore all'università – sarebbero maggiormente in grado di valutare i rispettivi valori dei candidati in concorrenza. “Nella nostra Pubblica amministrazione se ti laurei con 110 in una pessima università conti di più di un laureato con 100 in un'università prestigiosa e rigorosa” ([parole del rettore di Ca' Foscari](#), un esempio fra tanti). E così vengono di volta in volta proposte o l'abolizione tout court del suo valore legale (ultimi neofiti di questa posizione sono i grillini, per come risulta - senza alcuna motivazione - dal loro [programma](#)), oppure vari meccanismi di sua 'pesatura', in base all'università di provenienza o al curriculum seguito. Tutto ciò dovrebbe essere finalizzato alla possibilità da parte delle singole commissioni di far 'contare' il titolo per quanto esso effettivamente vale (in tal senso si sono espressi ad es. da Ichino e Terlizze - v. [articolo](#)). Ma cosa significa esattamente una tale circostanza? Possiamo cercare di capirlo meglio esaminando un caso concreto di concorso contestato, senza entrare nel merito delle ragioni dei contendenti, ma utilizzandolo come “case study” che ci permette di fare diversi ipotesi alternative di comportamenti.

In un recente concorso per ricercatore a tempo determinato tenutosi presso la Facoltà di Lingue di Catania, sede di Ragusa, il perdente ha contestato la liceità del suo esito. Cosa avrebbe fatto la commissione di illecito? Il vincitore è in possesso della laurea in architettura e il concorso è in storia contemporanea; quindi, a quanto pare, la specificità della laurea ha contato poco e di conseguenza altrettanto poco ha contato il suo valore legale. Inoltre, sui 100 punti assegnabili, solo 30 erano quelli attribuibili ai titoli, che comprendono il conseguimento del dottorato (max 4 punti), lo svolgimento di attività didattica (max 5 punti) e di varie tipologie di attività di ricerca e formazione (in totale 20 punti), la direzione e coordinamento di gruppi di ricerca (max 4 punti), la partecipazione in qualità di relatore a congressi (max 5 punti), il conseguimento di premi e riconoscimenti (max 2 punti). Gli altri 70 punti sono tutti assegnati a pubblicazioni scientifiche, secondo il peso che vengono date alle sue varie tipologie (vedi i criteri fissati nel [verbale della Commissione](#)).

Ebbene come si vede nessuno dei criteri preliminari prende in esame il possesso di una laurea specifica (tant'è vero che il vincitore è laureato in architettura) in quanto nella declaratoria del concorso (vedi [il bando](#)) si poneva come requisito o il possesso di laurea specialistica nello specifico settore disciplinare e/o – e qui sta il bello – di “documentata attività di ricerca svolta, dopo la laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento, presso istituzioni italiane o straniere di livello universitario o presso enti di ricerca”. Insomma bastava aver comunque fatto attività di ricerca, anche in un istituto di biologia, per essere ammessi al concorso. Ovviamente bisognava poi dimostrare competenze (cioè pubblicazioni) e titoli dello specifico settore scientifico disciplinare per poter poi vincere il posto di ricercatore. Ed è quanto è esattamente avvenuto: la vincitrice, laureata in architettura, non in possesso di dottorato (che secondo il bando avrebbe costituito titolo

preferenziale) e con attività di ricerca presso dipartimenti non certo di storia, esibendo le proprie pubblicazioni con tenui attinenze al settore di pertinenza concorsuale è risulta vincitrice. Insomma la laurea e il suo valore legale hanno inciso meno che nulla. Ed è questa la prima contestazione fatta dal perdente: quella della incongruità del titolo di studio.



Ma v'è di più. Da quanto afferma l'on. Paolo Corsini nella sua [interrogazione parlamentare](#) del 12 maggio scorso, l'aver assegnato massimo 70 punti per le pubblicazioni ha penalizzato il perdente, in quanto questi avrebbe totalizzato 110 punti, che sono stati così artificialmente ridotti al tetto massimo; mentre la vincitrice ha avuto valutate per intero le sue pubblicazioni, arrivando a 63 punti. Un comportamento più corretto della commissione sarebbe consistito nel 'normalizzare' a 100 i punteggi delle pubblicazioni di tutti i candidati, assegnando tale punteggio a colui che aveva il punteggio maggiore e scalando in proporzione tutti gli altri. Ma la commissione ha scelto, in piena legittimità, in modo diverso e ciò sta a dimostrare un'altra cosa: il potere praticamente assoluto che hanno le commissioni nel manipolare – senza commettere alcuna palese violazione formale – titoli, pubblicazioni e punteggi al di là di quelli che sono i criteri stabiliti in via preliminare.

Non solo, ma con le nuove regole stabilite dalla 'rigorosa' legge Gelmini, tanto lodata per aver stabilito la meritocrazia e "tagliato le unghie" ai baroni, il colloquio orale sui titoli e sulle pubblicazioni è praticamente ininfluenza, in quanto di fatto serve solo a confermare quanto risulta dalla preliminare valutazione di titoli e pubblicazioni atta a decidere quali dei candidati è degno di essere ammesso al colloquio orale (v. l. 240/2010, art. 24, c. 2, punto c); e in ogni caso tale attribuzione di punteggio avviene nei fatti successivamente a colloqui orali e quindi può essere 'calibrata' in base al loro esito in modo da ottenere il risultato voluto. Anche la possibilità prevista dalla legge (ma non attuata nel concorso in esame) di limitare a solo 12 le pubblicazioni cui assegnare il punteggio, va nella direzione di favorire il meno dotato coll'abbassare i punteggi attribuibili a chi possiede più titoli.

Insomma questo è un caso esemplare di quanto poco importi il valore legale del titolo di studio; anzi, la sua assoluta ininfluenza – resa possibile dalle norme della legge Gelmini tanto lodata dai sostenitori della soppressione del valore legale – si traduce in una onnipotenza discrezionale delle commissioni di concorso e/o esame. Viceversa la ipotizzata attribuzione differenziale di un valore alla laurea andrebbe in direzione esattamente contraria, in quanto ingesserebbe il sistema concorsuale e in sostanza limiterebbe il potere delle commissioni giudicatrici, che dovrebbero in tal modo attenersi a un valore della laurea fissato in altra sede (l'Anvur? il Miur? le corporazioni professionali? O chi altro?). Infatti due sono i casi: o le norme concorsuali restano quelle che sono (almeno per le assunzioni dei ricercatori, primo gradino per l'ingresso nella carriera universitaria; quelli successivi, come tutti sanno, prescindono persino dal possesso della laurea) e allora nulla cambierebbe; oppure si impone con una nuova normativa di tener conto del valore differenziale della laurea sino al punto da renderlo decisivo, riducendo così al minimo il potere discrezionale delle commissioni di giudizio: e in questo caso allora si avrebbe una sorta di predestinazione al lavoro e alla ricerca in base a dove è stata conseguita la laurea, indipendente dal merito dei singoli, ovunque essi si sono laureati. Sarebbe

questa sì una bella conquista in favore del merito e dell'eccellenza!



Perché coloro che ripetono i soliti ritornelli sull'abolizione del valore legale della laurea non si cimentano con la concretezza dei modi in cui effettivamente si procede alle assunzioni e alla promozione dei talenti (e non solo nelle università, perché questo discorso si potrebbe anche ripetere per le altre amministrazioni pubbliche), invece di ripetere all'infinito i soliti refrain che ormai sembrano le formule apotropaiche di apprendisti stregoni? Di certo il dibattito ne riceverebbe un contributo positivo.

* * *

Per gli articoli già pubblicati su Roars su questo tema vedi l'elenco (parziale, sino al 12-03-12) contenuto in [questo articolo](#). Per gli interventi successivi, basta andare nel menù sotto la voce Argomenti.

Copyright :

All this contents are published under [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Generic License](#).

for reproduced, please specify from this website [ROARS](#) AND give the URL.

Article link : <http://www.roars.it/online/?p=8618>